



Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
Alessandro Scarlatti – Palermo

Il Revisore dei Conti  
- 4 NOV. 2021

Palermo 03/11/2021  
Prot. n.18468

Relazione illustrativa all'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto

Il 19 aprile 2018 è stato siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Scuole, Enti di ricerca, Università e Afam; fa seguito all'intesa tra Governo e Sindacati del 30 novembre 2016 per il rinnovo dei contratti pubblici e comprende diversi interventi finalizzati a adeguare le previsioni a norme sopravvenute, anche in attuazione della Riforma Madia per il riordino della P.A. nonché alla legge 13 luglio 2015 n.107 (Buona Scuola).

Il provvedimento si compone di una parte comune, che contiene le disposizioni da applicare al personale di tutti i precedenti comparti e da specifiche sezioni, riferite ai singoli settori. Si evidenzia come il nuovo testo pur rinnovando i vecchi istituti contrattuali prima vigenti, faccia comunque espressamente richiamo alle loro disposizioni, se e qualora applicabili. L'art. 1 comma 10 prevede infatti che *per quanto non espressamente previsto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n.165/2001.*

In applicazione di quanto disposto dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in attuazione della delega per la riforma del lavoro pubblico, approvata con Legge 04/03/2009 n.15 e dalla Circolare del 13 maggio 2010 n.7 del D.F.P. *Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del D. Lgs. 27/10/2009, n.150*, nonché alle lettere circolari n.1 del 17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011, si espone quanto segue:

**Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto**

<b>Data di sottoscrizione</b>	27/10/2021
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Effetti giuridici: anni accademici 2019/2022. Effetti economici: A.A. 2020/2021
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p><b>Parte pubblica:</b> Ai sensi del comma 4, art.7 del C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, la delegazione datoriale risulta costituita con delibera del C.d.A. n.24 del 30 ottobre 2020 e così costituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente della delegazione trattante: prof. Mario Barbagallo (Presidente)</li> <li>- Componenti: prof. Daniele Ficola (Direttore) <ul style="list-style-type: none"> <li>dr. Raimondo Cipolla (Direttore Amministrativo)</li> <li>arch. Loreto Ognibene (componente del C.d.A.)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>R.S.U:</b> Carmelo Chiavetta, M° Luigi Sollima, M° Maurizio Rocca <b>Rappresentanti OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FLC CGIL: Daniela Vancheri (Segretario).</li> <li>- CILS UNIVERSITA': Dr. Maurizio Ippolito (Segretario), M° Alberto Giacchino, Gaetana Naccari.</li> <li>- UIL RUA Marco Ciamacco (Segretario nazionale), M° Paolo Morana.</li> <li>- UNAMS: Dr. Dario Mirabella.</li> <li>- CONFISAL SNALS: nessuno</li> </ul>
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale docente e tecnico amministrativo
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	Disposizioni generali. Relazioni sindacali. Organizzazione del lavoro del personale. Disciplina dei servizi minimi in caso di sciopero. Attuazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Attività conto terzi. Criteri di impiego delle risorse del fondo d'istituto. Diritto alla disconnessione. Flessibilità oraria. Norme finali.
<b>Rispetto dell' iter Adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'organo di controllo.</b>
	<b>Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</b>
	<p>Acquisizione della certificazione dell'Organo interno di controllo: Verbale dei Revisori dei conti n.7 del 04/11/2021</p> <p>Rilievi dell'Organo di controllo: _____</p>





Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
Alessandro Scarlatti – Palermo

Il Revisore dei Conti  
-4 NOV. 2021

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano il divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Adozione del Piano della performance previsto dall'art.10 del d. lgs. 150/2009: Amministrazione attualmente non obbligata <sup>2</sup> (vedi Osservazioni).
	Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art.11, comma 2 del d. lgs.150/2009: Amministrazione attualmente non obbligata <sup>2-3</sup> (vedi Osservazioni).
	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art.11 del d. lgs. 150/2009: Obbligo assolto a seguito della certificazione dell'Organo di controllo (Revisori dei conti).
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art.14, comma 6 del d. lgs. 150/2009. Amministrazione attualmente non obbligata <sup>2</sup> (vedi Osservazioni).

**Osservazioni**

<sup>1</sup>A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.150/2009 - ed in particolare con la modifica dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n.165/2001 (da leggere in combinato disposto con l'art.5, comma 2) - sono disapplicate le disposizioni del CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro e alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l'informazione.

<sup>2</sup> Si rinvia a quanto disposto dal Titolo III (art.10 e ss.) del D.P.C.M. 26/01/2011, in base al quale per le finalità relative alla valutazione della performance dei docenti degli Enti del Comparto AFAM, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle istituzioni AFAM. Tale individuazione non risulta ad oggi effettuata.

Il Decreto legislativo recante Modifiche al D. Lgs. 27/10/2009 n.150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. r) della l.7 agosto 2015 n.124 apporta modifiche ai Titoli II e III del cd. Decreto Brunetta in materia di misurazione e valutazione della performance nelle P.A. Il provvedimento non prevede ulteriori atti attuativi successivi se non la generale attività di indirizzo – attraverso l'adozione di linee guida – da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. Si precisa che l'art.10, rubricato Modifiche all'art.13 del D. Lgs. n.150 del 2009, ha introdotto il nuovo comma 12 che ha disposto che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sia svolto dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); tra le disposizioni non modificate, l'articolo 74, comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del Decreto n. 150/2009 al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. È rimasta esclusa la costituzione degli OIV nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. In particolare, la disposizione prevede che i principi generali del decreto legislativo n. 150/2009 si applichino a Scuola e AFAM salvaguardandone le specificità e pertanto con gli opportuni adattamenti.

Già la stessa relazione ANVUR sul Piano della performance 2012/2014 chiarisce che - stante le particolari caratteristiche del settore AFAM - l'Agenzia ha avviato una fase istruttoria, intendendo sviluppare una riflessione sul sistema di valutazione delle Istituzioni, analogo a quello che è in corso di definizione per le Università.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato in data 16 giugno 2017 le nuove Linee guida per il Piano della performance dei Ministeri per fornire alle amministrazioni indicazioni utili alla sua predisposizione già a cominciare dal ciclo 2018-2020.

[funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-06-2017/pubblicate-linee-guida-sul-piano-della-performance](http://funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-06-2017/pubblicate-linee-guida-sul-piano-della-performance).

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è stato presentato con nota prot. n.6642 del 18/04/2018.

<sup>3</sup> Occorre ad oggi attendere l'emanazione degli atti applicativi previsti dall'art.74, comma 4 del D. Lgs. n.150 del 2009. Il Piano della Performance ANVUR 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 37 del 15 febbraio 2021, alla luce delle diverse disposizioni normative in tema di performance, trasparenza e corruzione, ha confermato proprie linee strategiche la Valutazione dell'Università, della Ricerca e i Servizi generali prevedendo infatti che «*soggetti interessati dall'attività di valutazione dell'Agenzia sono il sistema universitario nella sua interezza, le istituzioni AFAM non statali e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero*».

Da ultimo, con D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in Legge, sono state introdotte disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al Ministero dell'Università e della ricerca sono assegnate le competenze sui sistemi della formazione superiore universitaria, dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in ragione del progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 22 dicembre 1999, n. 508, quelle relative all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Obiettivo dell'Agenzia è lo sviluppo e il consolidamento delle attività relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in conformità alla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore.





Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
Alessandro Scarlatti – Palermo

Il Revisore dei Conti  
- 4 NOV. 2021

Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto  
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –  
Modalità di utilizzo delle risorse – Risultati attestati – Altre informazioni utili).

A) **Illustrazione dell'articolato**

Il Contratto collettivo integrativo del Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti di Palermo, sottoscritto in data 27/10/2021 si compone di 41 articoli, suddivisi in TITOLI (da I a IV), CAPI (da I a VII) e da n.4 Allegati.

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1: Campo di applicazione**

Il contratto si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del Conservatorio di Musica in quanto amministrazione richiamata dall'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei nuovi comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.

Per quanto non espressamente previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018 relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, continuano a trovare applicazione gli istituti contrattuali dei precedenti CCNL e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con tali disposizioni e con le norme legislative, nei limiti di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni legislative e contrattuali.

**Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto**

Per espressa previsione contrattuale di primo livello (comma 3, art.7 del C.C.N.L. del 19 aprile 2018), il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.

La previsione negoziata prevede che il contratto ha durata triennale relativamente agli effetti giuridici che decorrono dall'anno accademico 2019/2020; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo sono invece stati negoziati per il corrente anno accademico 2020/2021.

**TITOLO II  
RELAZIONI SINDACALI**

**Art. 3: Obiettivi e strumenti.**

Il CCNL del 19 aprile 2018 introduce una nuova articolazione dei modelli relazionali che si articolano in partecipazione (da svolgere al livello istituzionale competente per materia) e contrattazione integrativa, secondo le discipline della sezione AFAM, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7 del CCNL del 19 aprile 2018. Di particolare rilievo le previsioni di cui al comma 5 secondo cui le clausole del CCNL del 19 aprile 2018 sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.

**Art. 4: Informazione.**

Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL del 19 aprile 2018, l'informazione è finalizzata a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nella specifica sezione AFAM del CCNL del 19 aprile 2018, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

In nuovo sistema, introdotto dall'art.5 del CCNL/2018 modifica le originarie previsioni di cui all'art.6 del CCNL del 16/02/2005 che prevedeva una informazione sia preventiva che successiva, prevedendo che i soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.





Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
Alessandro Scarlatti – Palermo

Il Revisore dei Conti  
-4 NOV. 2021

L'istituto è da intendersi in combinato disposto al successivo art.16 rubricato «Informazioni specifiche», secondo cui il Conservatorio fornisce le informazioni alla RSU e alle OO.SS. territoriali nelle forme richiamate dall'art.4 relativamente alle unità di personale utilizzato indicate con lettera (A, B, C, ...) con precisazione del ruolo per cui si effettua il pagamento secondo le indicazioni tabellari di cui al C.C.N.I. dell'11 dicembre 2020. Specifiche tabelle riepilogative saranno fornite con le modalità previste dal vigente CCNL 2018 con specifica dei compensi orari o forfettari attribuiti secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 5: Confronto.**

A livello di Istituzione sono oggetto di confronto i criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni. In esito a tale modalità negoziale, con Circolare n. 7 del 29 novembre 2019 è stata data applicazione – a decorrere dal 1° dicembre – all'istituto delle 35 ore per il personale turnante di area prima.

**Art. 6: Contrattazione collettiva integrativa.**

Fra le principali innovazioni introdotte dal comma 3, art.7 del nuovo CCNL, si prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale con riferimento a tutte le materie indicate nella specifica sezione AFAM mentre i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, sono negoziabili con cadenza annuale.

Novità di rilievo è l'introduzione della procedura di costituzione della delegazione datoriale da parte del Consiglio di Amministrazione e della prevista modalità di definizione della procedura negoziale secondo cui, «trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto».

**Art. 7: Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali.**

L'articolo da contezza dell'avvenuta costituzione della delegazione datoriale con provvedimento deliberativo del Consiglio di Amministrazione n.24 del 30/10/2020. In considerazione delle novità introdotte dal CCNL 2018 ed in particolare, della previsione di cui al comma 2, art. 97 secondo cui «è esclusa la sovrapposizione, la duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli ...», vengono riportate le materie oggetto sia di contrattazione che di confronto, a livello nazionale e di istituzione. La disposizione negoziale si inserisce nell'ambito della riserva di legge di cui al comma 1, art.40 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come modificato dall' art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 secondo cui «... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge».

### TITOLO III CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

#### CAPO I (b1)

##### Criteria generali per l'utilizzazione del Fondo d'Istituto

Ai sensi dell'art.4 del D.L. 78/2010, il pagamento delle competenze accessorie, già dal 2011, è effettuato per il tramite della Ragioneria Territoriale dello Stato competente ad erogare le competenze fisse. Il Ministero, infatti, non provvede più alle erogazioni direttamente alle istituzioni Afam il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa finalizzato alla retribuzione dei cd. compensi accessori al personale dipendente. Il Conservatorio è pertanto destinatario unicamente della comunicazione relativa alla consistenza del fondo, e le liquidazioni vengono predisposte ed autorizzate dall'Amministrazione tramite specifico programma informatico (SPT WEB).

**Art. 8: Utilizzo delle risorse.**

Le risorse finanziarie riferite al fondo di Istituto e non specificamente finalizzate sono utilizzate: a) per attività di produzione artistica e di ricerca e connesse attività aggiuntive sia per il personale docente che per il personale amministrativo e tecnico; b) per lo svolgimento di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica del personale docente e tecnico amministrativo; c) per la realizzazione di progetti didattici per attività di rilevanza esterna comunque connesse al funzionamento dell'Istituto. È stato inoltre introdotta la possibile remunerazione in favore del personale t.a. che abbia svolto attività di particolare disagio connesse al funzionamento amministrativo nel periodo di lockdown e di chiusura dei locali per i noti eventi pandemici.

**Art. 9: Suddivisione del fondo.**

Si riporta il quadro economico delle risorse stimate per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.a. 2020/2021. Per l'anno accademico 2019/2020, la Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale ha comunicato, con nota n.253 del 14/12/2020, le somme assegnate relative alle indennità ed ai compensi al lordo dell'Irpef e degli oneri a carico del dipendente. Il fondo è risultato essere pari ad € 222.740 di cui € 10.500,00 per le funzioni di



Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
Alessandro Scarlatti – Palermo

Il Revisore dei Conti  
4 NOV. 2021

Direttore Amministrativo ed € 6.750,00 per le funzioni di Direttore dell'Ufficio Ragioneria. In applicazione delle previsioni di cui all'art.3 del C.C.N.I. del 11 dicembre 2020 il fondo è stato ripartito per il 70% al personale docente per € 155.918,00 e per il restante 30% al personale tecnico amministrativo per € 66.822,00. Si prevede inoltre che la quota del fondo relativa al personale t.a. sia ulteriormente ripartita fra le Aree Prima e Seconda in base alla seguente consistenza numerica. In considerazione dei previsti tempi di definizione del procedimento per la liquidazione dei compensi accessori da effettuare tramite portale NoiPA e della mancata assegnazione ad oggi del fondo, quest'ultimo risulta contrattato sulla medesima consistenza dell'anno precedente.

**Art. 10: Aree di distribuzione delle risorse**

È stato previsto un piano di attribuzione dei compensi accessori secondo aree di azione o attività: per i collaboratori del Direttore, per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico, di coordinamento artistico mentre residualmente i fondi MOF per lo svolgimento delle previste attività artistiche a carattere generale.

**Art. 11: Modalità di assegnazione**

**Art. 12 Suddivisione del fondo per il personale tecnico-amministrativo**

I criteri di suddivisione delle risorse al personale tecnico e amministrativo tengono conto del numero di unità in servizio (24 coadiutori + 11 assistenti amministrativi); il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) oltreché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro danno diritto all'accesso al fondo d'Istituto.

Le indennità orarie, disciplinate dal comma 2, art. 6 del C.C.N.I. dell'11 dicembre 2020 per le aree I e II risultano incrementate in relazione ad attività che si svolgono in orari notturni e/o festivi:

Area II	Diurne € 18,00	Notturmo o festivo € 23,00	Notturmo e festivo € 24,00
Area I	Diurne € 16,00	Notturmo o festivo € 18,00	Notturmo e festivo € 20,00

Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi, sono previsti specifici compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative nonché per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno per importi non superiori ad € 4.000,00 pro-capite). Il limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi. Per le attività non quantificabili ex C.C.N.I. dell'11 dicembre 2020 art. 6 c. 1, il compenso è forfettario.

**Art. 13: Attività aggiuntive di Area II.**

Gli incarichi specifici, comportanti ulteriori responsabilità o lo svolgimento di compiti di particolari responsabilità, rischio o disagio sono attribuiti dal Direttore Amministrativo con atto formale al personale appartenente alle diverse aree professionali, tenuto conto del principio di pari opportunità e tenuto conto dei criteri indicati dalla lettera A alla lettera E. È prevista la remunerabilità delle seguenti attività finalizzate alla funzionalità ed efficienza dei servizi:

- Coordinamento generale della segreteria studenti, n.1 unità.
- Coordinamento generale della segreteria docenti e delle attività di produzione, n.1 unità.
- Coordinamento del Servizio pensioni e ricostruzioni, n.1 unità.
- Coordinamento del servizio del personale t.a. n.1 unità.
- Coordinamento del servizio protocollo, 1 unità
- Altre attività non classificabili nelle precedenti voci.

• In considerazione della straordinarietà degli eventi legati ai noti fatti pandemici e del conseguente svolgimento nel periodo di smart working delle ordinarie attività, utili alla regolare erogazione dei servizi agli studenti, al personale potrà essere riconosciuto uno specifico compenso per lo svolgimento di tali attività ritenute di particolare impegno, per un massimo di € 500,00 in proporzione alle mensilità lavorate, a seguito della valutazione del lavoro svolto e delle relazioni presentate. Inoltre, al personale che partecipa ai lavori di commissione di gara si prevede l'attribuzione di € 250,00 ad incarico pro-capite, su determinazione del Direttore Amministrativo.

**Art. 14: Attività aggiuntive di Area I.**

È prevista la remunerabilità delle seguenti attività al personale di Area Prima:

- A) servizi esterni: fino a n. 3 unità
- B) piccola manutenzione: fino a n.1 unità.
- C) Supporto operativo alle attività amministrative (fino a 6 unità);
- D) supporto operativo per le attività di produzione artistica (fino a 4 unità);
- E) supporto operativo alle attività di magazzino e inventario (1 unità);
- F) riordino degli archivi (fino a 2 unità);
- G) altre attività non classificabili nelle voci precedenti.

È stato inoltre previsto che per le attività di vigilanza svolte dal personale di area prima la domenica ed in caso di lavoro notturno per chiusura dei candidati, al personale verrà riconosciuta una giornata di riposo compensativo.





Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
Alessandro Scarlatti – Palermo

Il Revisore dei Conti  
4 NOV. 2021

**Art. 15: Attività estensiva.**

Per i compensi spettanti al personale tecnico e amministrativo per prestazioni straordinarie oltre l'orario d'obbligo è previsto un monte orario massimo di 150 ore. Le liquidazioni avverranno fatte salve le capienze del fondo e nel rispetto delle prescrizioni di legge, a consuntivo delle attività prestate e sono subordinate al raggiungimento degli obiettivi prefissati, su determinazione del Direttore Amministrativo. Al personale tecnico amministrativo coinvolto in sistemi di orario comportanti uno o più rientri pomeridiani oltre l'orario di lavoro ordinario, per ampliamenti dell'offerta formativa e per una maggiore fruibilità dei servizi, vengono riconosciuti buoni pasto per i giorni di effettivo rientro qualora autorizzati dal Direttore Amministrativo.

Il diritto al buono pasto per le giornate di rientro non ordinario è subordinato allo svolgimento di almeno tre ore di attività estensiva oltre l'orario d'obbligo dopo la pausa pranzo.

Infine, è altresì riconosciuto al personale di area prima il diritto al buono pasto per il servizio prestato a supporto delle attività fino alle ore 22.30.

Il buono pasto non è erogato per prolungamenti di orario lavorativo autorizzati a titolo di recupero di debiti orari.

**Art. 16: Informazioni specifiche**

L'articolo di recente introduzione, prevede che il Conservatorio fornisca le informazioni alla RSU e alle OO.SS. territoriali nelle forme richiamate dall'art.4 relativamente alle unità di personale utilizzato indicate con lettera (A, B, C, ...) con precisazione del ruolo per cui è stato effettuato il pagamento secondo le indicazioni tabellari di cui al C.C.N.I. dell'11 dicembre 2020. Specifiche tabelle riepilogative verranno fornite con le modalità previste dal vigente CCNL 2018 con specifica dei compensi orari o forfettari attribuiti.

**Art. 17: Modalità, procedure e tempi di verifica**

In ottemperanza alle previsioni di cui al comma 10, art.7 del CCNL del 19 aprile 2018 secondo cui «i contatti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa i tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione», e al rinnovato sistema dei controlli interni di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.286 come modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 e recepito dal vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità che «mira a garantire, attraverso principi e metodi di controllo interno e di analisi, la capacità di verificare l'andamento gestionale in relazione agli obiettivi fissati e di valutarne e correggerne tempestivamente gli eventuali scostamenti», è prevista la prosecuzione e lo sviluppo di modalità operative improntate al monitoraggio (M) e al controllo di gestione (CDG) rispetto al consumo del fondo MOF. Per le attività di CDG sono stati individuati i principali centri di costo delle Aree: finanziaria e del personale, degli studenti, dei docenti, della produzione artistica, dell'Erasmus e attività internazionali. Sotto il profilo metodologico, si prevede il raffronto temporale dei dati e il confronto fra risultati realizzati e risultati attesi o pianificati. Le rilevazioni sono di solito previste al 30 aprile, 30 giugno, 31 ottobre; sono fatte salve le ulteriori necessità che richiedono apposite rilevazioni finalizzate al riallineamento delle attività o dei servizi, alla disponibilità di risorse.

**Capo II (b2)**

**Criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati a livello nazionale ed internazionale (conto terzi)**

Le attività svolte in collaborazione con enti pubblici e privati per le quali il Conservatorio può percepire contributi e/o fondi da introitare in bilancio e/o in conto terzi rimangono disciplinate dall'art. 8 del vigente C.C.N.I. dell'11 dicembre 2020. La previsione originaria richiedeva la preliminare definizione in sede contrattuale decentrata dei soli criteri generali e la successiva adozione di uno specifico regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione (comma 2) che disciplinasse modalità e procedure per regolamentare tali attività.

Il CCNL 2018 - fra le innovazioni introdotte -ricomprende la disciplina delle attività in conto terzi, fra le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione (art.97, comma 2, lett. b2) abolendo la forma regolamentare adottata dall'Organo di gestione.

**Art. 18: Ambito di applicazione.**

Per attività in conto terzi si intende, a titolo non esaustivo, l'attività di ricerca e l'attività di didattica non istituzionale svolte nell'interesse di soggetti pubblici o privati e dei servizi aggiuntivi per l'utenza commissionati da terzi, in coerenza con le attività di sviluppo e valorizzazione della ricerca del Conservatorio e con i fini della stessa. Tali attività, possono





Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
Alessandro Scarlatti - Palermo

Il Revisore dei Conti  
-4 NOV. 2021

essere effettuate compatibilmente con lo svolgimento della primaria funzione didattica e le relative modalità di determinazione e di ripartizione interna dei finanziamenti.

L'articolo definisce, a titolo esplicativo e non esaustivo, le principali attività individuate, indicate dalla lettera A alla lettera D.

**Art. 19: Forma del rapporto negoziale.**

Al fine di assicurare snellezza al procedimento amministrativo, si prevede che le collaborazioni con enti pubblici e/o privati che prevedono un contributo inferiore ad € 5.000,00 siano sottoscritte dal Direttore e dal Presidente in relazione alle rispettive competenze e redatte in conformità alle norme sancite nel Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio.

**Art. 20: Prestazioni espletate per attività in collaborazione.**

Per lo svolgimento di tali attività, si prevede l'utilizzo di risorse umane prioritariamente e prevalentemente interne. Le prestazioni svolte dal personale docente dovranno risultare da appositi fogli firma con descrizione delle attività espletate, rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 mentre per il Direttore Amministrativo - per la gestione generale - e per il Direttore di Ragioneria - per la gestione economico-finanziaria - il compenso sarà erogato a seguito della presentazione di relazione finale sulle attività svolte.

**Art. 21: Criteri di scelta del personale.**

Competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze artistico/didattiche maturate e disponibilità, risultano essere i criteri per l'individuazione del personale docente.

È stata prevista inoltre la costituzione di uno specifico Gruppo Operativo di Progetto (GOP) per la gestione delle attività che viene costituito a seguito dell'individuazione effettuata dal Direttore Amministrativo del personale tecnico-amministrativo cui assegnare le specifiche attività previste e della individuazione del personale docente effettuata dal Direttore. Competenza, professionalità acquisite, esperienze maturate e disponibilità risultano invece essere i criteri di scelta per l'individuazione del personale delle Aree amministrative.

Per i progetti di particolare complessità, è fatta salva la possibilità di individuare ulteriori figure professionali esterne di comprovata professionalità

**Art.22: Determinazione dei compensi al personale.**

Sono stati assunti quali parametri di riferimento le previsioni di cui al CCNL del 16 febbraio 2005 e del vigente C.C.N.I. dell'11 dicembre 2020. È stato previsto un compenso orario per attività di docenza, di produzione artistica e per attività di ricerca; per il personale tecnico amministrativo è stato previsto uno specifico compenso a seconda dell'Area contrattuale di inquadramento.

I compensi in nessun caso potranno gravare sul fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) del Conservatorio.

**Art.23: Limiti per l'erogazione dei compensi.**

Di particolare importanza la previsione dei limiti all'erogazione dei compensi, richiesti dal C.C.N.I. del 12 luglio 2011; per le prestazioni effettivamente rese dal personale docente si applicano i limiti di cui al co. 2, art.5, per le prestazioni effettivamente rese dal personale tecnico-amministrativo si applicano i limiti di cui al co. 1, art.6 mentre per le prestazioni effettivamente rese dal personale EP le limitazioni previste sono quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, art.7.

**Art.24: Piano finanziario.**

Il piano finanziario, limitatamente alle collaborazioni di importo superiore ai € 20.000,00 (ventimila/00), dovrà tener conto nel calcolo del contributo, oltre che dei costi diretti per beni e servizi necessari all'esecuzione della prestazione, dei costi per spese di carattere generale della struttura interessata e l'obsolescenza della strumentazione utilizzata, non inferiore al 3% mentre per collaborazioni di importo inferiore ad € 20.000,00 non potrà essere inferiore all'1%.

Di particolare rilievo la previsione che il piano finanziario - salvo per i fondi Erasmus LLP, PON, FESR e su altri fondi dell'UE - deve prevedere che una quota non inferiore al 10% delle somme introitate confluisca nel bilancio dell'istituzione.

**Art.25: Applicazione.**

L'ambito di applicazione, esplicita che nelle attività conto terzi non rientrano quelle attività istituzionali che seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell'ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico.





Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
Alessandro Scarlatti – Palermo

Il Revisore dei Conti  
4 NOV. 2021

**Capo III (b3)**

**Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo**

**Art. 26: Welfare integrativo.**

Ulteriore innovazione introdotta da CCNL 2018, fra le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione (art.97, comma 2, lett. b3). Di particolare rilievo le novità introdotte per l'anno accademico 2020/2021 riconoscendo alcune spese sostenute dal personale di area prima e seconda dal 1° gennaio al 31 ottobre 2021, relativamente a prestazioni sanitarie specialistiche (ad es. odontoiatriche, ad esclusione di prestazioni estetiche), per l'acquisto di occhiali da vista (montatura e lenti), per l'iscrizione e la frequenza di asili nido per i figli minori, per l'acquisto di libri scolastici (scuola non dell'obbligo e università), per l'acquisto di libri (varia), e di materiale informatico (hardware e software).

Sono ammissibili le spese direttamente sostenute dai dipendenti e dai componenti il nucleo familiare, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa (scontrino, ricevuta fiscale, fattura). Le istanze sono accolte nei limiti della capienza del fondo.

Il Fondo welfare per il personale di Area prima (Coadiutori) per l'anno 2020/2021 è pari alle economie dell'esercizio precedente per un importo di € 9.200,00; il fondo cui ciascun dipendente potrà accedere è pari ad € 400,00 pro-capite (€ 9.200,00 / 23 unità). Le eventuali economie saranno imputate all'esercizio successivo con la medesima finalizzazione. Il Fondo welfare per il personale di Area seconda (Assistenti) per l'anno 2020/2021 è pari al 7% della quota MOF spettante al personale (1/3 del 30%) per un importo di € 1.559,18; il fondo cui ciascun dipendente potrà accedere è pari ad € 141,74 pro-capite (€ 1.559,18 / 11 unità). Le eventuali economie saranno imputate all'esercizio successivo con la medesima finalizzazione.

**Capo IV (b4)**

**Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all'albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti dall'art. 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ 4/12/2017 e le modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.**

**Art. 27: Diritti di assemblea.**

Il Capo recepisce le disposizioni normative e contrattuali a carattere generale, prevedendo che nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, per gli istituti non disciplinati dal C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 o dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, si applichino le norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ai fini organizzativi si prevede: che la rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente all'assemblea sia effettuata dal dipendente assegnatario della gestione del personale o comunque da personale delegato dall'Amministrazione, che l'assemblea sia svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro e che comunque durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate sia garantita la continuità delle prestazioni indispensabili.

**Art. 28: Diritti di affissione e utilizzo dei locali.**

I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b) ad e) di cui al C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 e la RSU hanno diritto di affissione in una bacheca fisica predisposta dall'Amministrazione. La RSU è responsabile del materiale pubblicato e ne curerà la pubblicazione per contenuti e forme.

**Art. 29: Distacchi sindacali.**

I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova - ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.

**Art. 30: Permessi sindacali.**

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro che siano dirigenti sindacali hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, per l'espletamento del proprio mandato. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale dai dirigenti sindacali dei comparti Istruzione.



Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
Alessandro Scarlatti – Palermo

Il Revisore dei Conti  
- 4 NOV 2021

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o comunque dell'ufficio cui si è assegnati. I permessi, giornalieri od orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata; per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.

**Art. 31: Contingenti minimi di personale.**

Al fine di assicurare lo svolgimento di alcuni servizi fondamentali agli studenti, è previsto che il servizio deve essere garantito nel caso di un esame finale o di licenza, di compimento e di diploma V.O. nonché di esami di diploma accademico N.O. disponendo la presenza in servizio di n. 1 assistente e n. 1 coadiutore. A tal fine, i dipendenti sono individuati con un criterio di rotazione avviato tramite sorteggio all'inizio di ogni anno accademico.

**Art. 32: Norme di rinvio.**

Per quanto non previsto dal Capo IV restano confermate le norme e le disposizioni generali in materia.

**Capo V (b5)**

**Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**

**Art. 33: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

Anche in materia di sicurezza, vengono recepite le disposizioni normative e contrattuali vigenti. La R.S.U. validamente costituita elegge o designa a maggioranza dei propri membri il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), le cui competenze sono contenute nell'art. 47 del D. Lgs. 09.04. 2008 n.81. Per l'espletamento dei propri compiti, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue, considerate tempo di lavoro.

**Art. 34: videosorveglianza.**

Per ragioni di sicurezza dei locali all'interno dell'Istituto sono installati impianti di videosorveglianza a circuito chiuso strumentali al controllo degli accessi, alla sicurezza e alla razionale fruizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature.

L'uso degli impianti è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità, per le finalità di tutela dei beni rispetto a possibili furti, danneggiamenti, atti di vandalismo o di prevenzione incendi o sicurezza sul lavoro. Tale controllo ha luogo esclusivamente nei luoghi di accesso e transito. Con la sottoscrizione del Contratto integrativo d'Istituto si intende nuovamente favorevolmente acquisito il parere della R.S.U.

**CAPO VI (B6)**

**Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)**

**Art. 35: diritto alla disconnessione.**

Ancora un'innovazione introdotta da CCNL 2018, fra le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione (art.97, comma 2, lett. b6). È stato previsto che il personale non ha l'obbligo di rispondere a mail, telefonate o messaggi e chat d'ufficio in orari diversi da quelli di servizio, secondo le fasce orarie indicate. Sono fatte salve improrogabili esigenze di produzione artistica indicate nonché improrogabili ragioni di sicurezza.

**CAPO VII (B7)**

**Criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.**

**Art. 36: Orario di lavoro articolato su cinque giorni.**

Il personale Tecnico e Amministrativo che effettua l'orario di lavoro su 5 giorni, con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno ha diritto al buono pasto di € 7,00. Quest'ultimo viene altresì erogato qualora l'orario di servizio preveda tre ore di straordinario, nel rispetto della pausa prevista e alle figure E.P. per i giorni di effettivo rientro.

In considerazione dei noti fatti pandemici, le attività del personale di Area seconda sono svolte in applicazione delle indicazioni di cui alla Circolare n.3/2020 del Ministero per la P.A. che fornisce «indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto Cura



Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
Alessandro Scarlatti – Palermo

Il Revisore dei Conti  
- 4 NOV. 2021

Italia), convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività assolvibili in tale modalità. L'orario di servizio potrà subire modificazioni in applicazione di sopravvenute disposizioni generali delle autorità sanitarie e/o del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Al personale che ha prestato servizio in modalità agile è stato riconosciuto il diritto al buono pasto relativamente a due giorni settimanali di rientro ordinario previsto.

**Art. 37: Flessibilità.**

La flessibilità dell'orario può essere autorizzata, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione generale dei servizi e consiste nel posticipare l'orario in ingresso al massimo di 45 minuti. Il numero di soggetti da ammettere alla fruizione non può essere superiore tre unità per l'area prima e due unità per l'area seconda.

È riconosciuta la precedenza al personale che ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) come modificato dal D. Lgs. 23 aprile 1998 n.134 e della Legge 5 febbraio 1992 n.104 si trovi in particolari situazioni personali, sociali o familiari (quali tossicodipendenze e percorsi terapeutici di recupero, inserimento di figli in asili nido, frequenza dei propri figli in asili nido, scuole materne e scuole primarie).

**Art. 38: Turnazioni.**

Il personale svolgerà turni di lavoro secondo il piano predisposto all'inizio di ogni anno accademico dal Direttore Amministrativo. Al personale di area prima, in caso di attività rese a supporto di attività artistiche e/o didattiche prestate senza soluzione di continuità per almeno tre ore oltre l'orario d'obbligo, è riconosciuto il diritto al buono pasto. Il Direttore Amministrativo o il personale da lui delegato dispone lo svolgimento delle turnazioni identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione in orario antimeridiano e/o pomeridiano dal lunedì al sabato, compatibilmente con le esigenze di funzionamento delle attività sia didattico-artistiche che amministrative.

I turni lavorativi stabiliti potranno essere modificati per esigenze di servizio.

**TITOLO IV  
CONFRONTO (b1)**

**Criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze di servizio di questo Conservatorio.**

**Art.39: Modalità di confronto**

È l'unica materia rimessa a tale livello di relazione dall'art.97, comma 7, lett. b1 dal CCNL 2018, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni e partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. In esito all'attivazione di tale modalità relazionale, è stato introdotto l'istituto delle 35 ore per il personale turnante di area prima, come già indicato all'art. 5.

Il confronto si svolge nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt.5 e 9 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come modificati dagli artt.34 e 36 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 e D. Lgs. 25 maggio 2017 n.75 nonché come richiamato dall'art.6 del presente contratto collettivo integrativo, nelle forme e con le modalità di cui all'art.6 del CCNL del 19 aprile 2018.

**Art.40: Criteri generali delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze di servizio del Conservatorio.**

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. L'orario ordinario del personale tecnico-amministrativo è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, fino ad un massimo di 9 ore. Il personale di area prima adibito a regimi di orario su due turni svolge un orario di servizio su 35 ore settimanali. In ragione delle disposizioni direttoriali in materia di attività didattiche e di produzione artistica, l'organizzazione del servizio del personale turnante prevede l'articolazione oraria su più turni.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di organizzazione degli uffici ai sensi della art.40 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come novellato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 e dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n.75.

**Art. 41: Vigenza.**

In riferimento alle eventuali disponibilità residue, è stato deciso che tali economie siano vincolate esclusivamente alla realizzazione delle attività artistico-culturali programmate e non effettuate nell'anno 2020/2021 a causa di forza maggiore, determinata dalla pandemia covid-19 in atto per quanto concerne il personale docente e per le attività di competenza al personale t.a. Relativamente alla vigenza triennale della parte normativa di cui all'art.2, le parti concordano di convocare il tavolo negoziale per definire ed apportare emendamenti economici migliorativi nell'interesse generale dei dipendenti e/o per sopraggiunte disposizioni contrattuali o normative.



Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
Alessandro Scarlatti – Palermo

Il Revisore dei Conti  
Giulio NOV. 2021

Il contratto si conclude con:

**ALLEGATO 1: Ripartizione del 70% del fondo d'istituto per l'anno accademico 2020/2021.**

La **Tabella 1** dà contezza scalare della distribuzione della quota per il Miglioramento dell'Offerta Formativa comprensivo delle economie 2019.

**ALLEGATO 2: Attività artistiche fondo d'istituto per l'anno accademico 2020/2021**

La **Tabella 2** dà contezza della distribuzione della quota per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per le molteplici attività didattico-artistiche. Si evidenzia che in aggiunta a tali risorse, € 9.391,20 relativi alla quota welfare del personale docente, è stata finalizzata per il corrente anno accademico alle attività artistiche riportate in Tabella 2, suddividendo tali risorse in parti uguali alle unità di personale coinvolte.

**ALLEGATO 3: Ripartizione del 30% del fondo d'istituto + economie per l'anno accademico 2020/2021.**

La **Tabella 3** dà contezza scalare della distribuzione della quota per il Miglioramento dell'Offerta Formativa relativa al personale di area prima mentre la **Tabella 4** indica le economie relative all'anno 2019/2020 finalizzate al welfare secondo le previsioni dell'art.26. La **Tabella 5** dà contezza scalare della distribuzione della quota per il Miglioramento dell'Offerta Formativa relativo al personale di area seconda, diminuito della quota welfare secondo le previsioni dell'art.26. La **Tabella 6** infine, indica la consistenza di quest'ultimo per il personale di area seconda.

Risulta infine allegato, il **Protocollo d'intesa** previsto dall'art. 9, comma 1, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, già sottoscritto il 10/02/2021.

Il Direttore Amministrativo  
Dr. *Raimondo CIPOLLA*



Il Presidente  
della delegazione trattante  
Prof. Mario BARBAGALLO